

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2011

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2011) 4596]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/391/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾ reca un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.
- (2) Per determinate combinazioni di principi attivi/tipi di prodotto iscritte nell'elenco in questione o tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di revisione, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (3) Di conseguenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ne ha debitamente informato gli Stati membri. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.
- (4) Nei tre mesi successivi alle pubblicazioni varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per i principi attivi e i tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

(5) A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che detti principi attivi e tipi di prodotto non siano iscritti nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(6) Ai fini della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione non dovrebbero più essere immessi sul mercato.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi contenenti principi attivi per i tipi di prodotto di cui all'allegato della presente decisione non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° luglio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero EC	Numero CAS	Tipo di prodotto	Stato membro relatore
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	1	DE
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	5	DE
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	9	DE
Formaldeide	200-001-8	50-00-0	23	DE
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	3	EE
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	6	EE
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	13	EE
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	2	ES
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	13	ES
2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide]	219-768-5	2527-58-4	13	PL
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	1	DE
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	2	DE
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	5	DE
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	6	DE
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	13	DE
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane	432-790-1	—	4	HU
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	1	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	1	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	5	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	5	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	6	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	6	FR
Oligo(2-(2-etossi)etossietilguanidinio cloruro)	Polimero	374572-91-5	13	FR
Poli(esametilendiamminaguanidinio cloruro)	Polimero	57028-96-3	13	FR